



COMUNE DI TRADATE
PROVINCIA DI VARESE

TRADATE IL 27/04/2022

PROT. 9785

EMENDAMENTI VARIANTE N. 9 AL PGT

EMENDAMENTO 1

Piano delle regole: si integra l'articolato dell'art. 4 Strumenti e modalità attuative:

Nel caso in cui al termine del periodo di validità della Convenzione del Piano Attuativo i soggetti interessati abbiano ottemperato a tutti gli obblighi ed oneri posti a loro carico dalla Convenzione, viene modificata d'ufficio la retinatura del Piano assegnando l'ambito di completamento con gli indici previsti dal piano attuativo convenzionato

Art. 4 – Strumenti e modalità attuative

1. Il Piano delle Regole si attua mediante piani esecutivi o attuativi, laddove prescritti dalla presente normativa, o direttamente con permesso di costruire o con Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I.A.), Comunicazione semplice o con perizia asseverata, secondo la normativa vigente in materia.

2. I Piani esecutivi o attuativi sono:

- a. Piani di Recupero (PR) di cui alla L. 05/08/1978, n. 457;
- b. Piani di Lottizzazione Convenzionata (PL) di cui alla L. 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni;
- c. Programmi Integrati di Intervento (PII) di cui alla L. 17/02/1992, n. 179 e alla legge regionale;
- d. Permessi di costruire convenzionati.

3. Per la procedura di formazione e approvazione di tali piani si rinvia alle disposizioni recate dalle singole legislazioni statali nonché dall'art. 14 della L.R. 11.03.2005, n. 12.

4. Le porzioni del territorio comunale ove é prescritta la preventiva formazione ed approvazione di un piano esecutivo sono individuate nelle tavole del Piano delle Regole e nelle presenti norme.

5. Al momento dell'adozione del presente P.G.T. sono in corso di attuazione, in quanto approvati e vigenti, i piani attuativi perimetrati nelle tavole del Piano delle Regole.

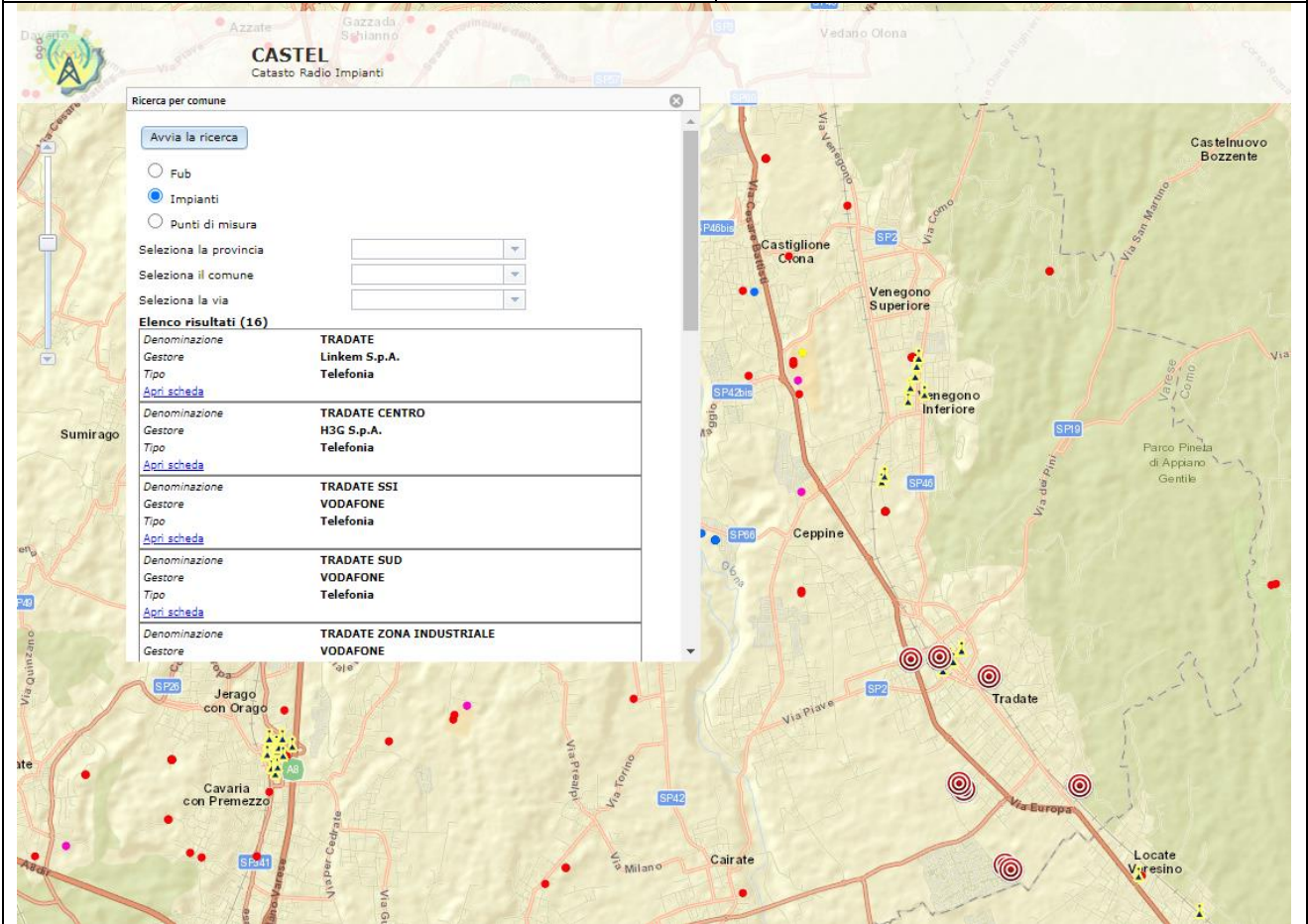
6. Nel caso in cui al termine del periodo di validità della convenzione del piano attuativo, non sia stata eseguita, in tutto o in parte, l'edificazione dei lotti, l'edificazione delle aree in oggetto potrà essere portata a compimento o eseguita ex novo mediante il rilascio dei singoli titoli abilitativi, senza necessità di rinnovo della convenzione e del piano attuativo, a condizione che i soggetti interessati abbiano ottemperato a tutti gli obblighi e oneri posti a loro carico della convenzione. In tal caso, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi necessari, resteranno validi gli indici previsti dal piano attuativo già approvato e convenzionato, salvo proroghe di legge per un periodo di tre anni.

7. nel caso in cui, al termine del periodo di validità della Convenzione del Piano Attuativo, i soggetti interessati abbiano ottemperato a tutti gli obblighi ed oneri posti a loro carico dalla Convenzione, viene modificata d'ufficio la retinatura del Piano assegnando all'ambito di completamento gli indici previsti dal piano attuativo convenzionato.

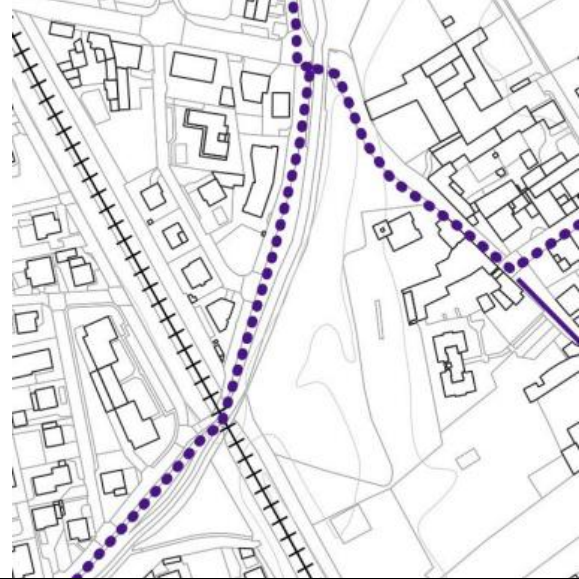
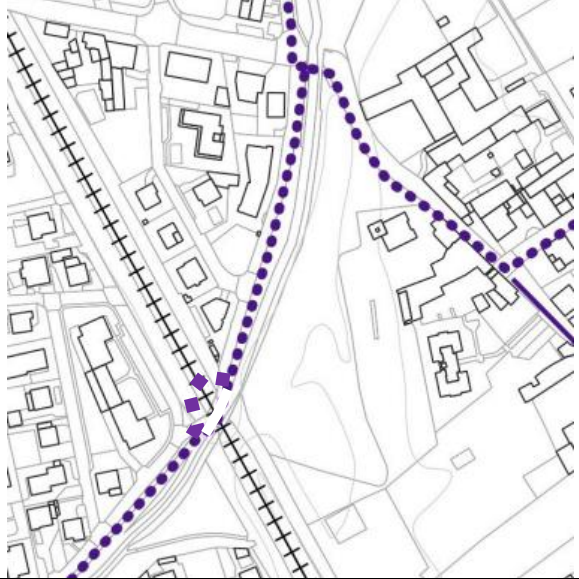
EMENDAMENTO 2

Aggiornamento cartografia delle aree x installazione antenne telefonia già esistenti

Inserire aggiornamento localizzazioni antenne da Piattaforma CASTEL di ARPA tavv. PS3.1 e PS3.2



EMENDAMENTO 3

Recepimento Variante n. 13 al PGT pista ciclabile via Treves – Delibera C.C. n. 9 del 25/03/2022	Inserire come previsione su Tav. PS3.1
	

EMENDAMENTO 4

Recepimento Variante n. 15 al PGT pista ciclabile via Manzoni (Venegono Inf.) via XI Febbraio (Tradate): Delibera C.C. n. 8 del 25/03/2022	Inserire come previsione su Tav. PS3.1
	

EMENDAMENTO 5

Inserire nelle norme del Piano delle Regole TITOLO IV - Capo II Aree di rilevanza naturalistico-ambientale ed ecologiche art. 32 il comma 3:

3. Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesistica gli interventi disciplinati dal D.P.R. 31/2017 allegato A punto a.19: *(a.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; ...)*

Tali tipologie di intervento sono configurabili quali attività edilizia libera.

L'applicazione della norma comporta l'inoltro al Parco (e per conoscenza al Comune) di una semplice comunicazione preventiva sottoscritta dal proprietario o possessore di un diritto reale sul bene, nella quale lo stesso dovrà dichiarare che:

- la struttura verrà realizzata in area non boscata;
- il manufatto rispetterà le indicazioni dell'allegato A punto a.19

CAPO II – AREE DI RILEVANZA NATURALISTICO-AMBIENTALE ED ECOLOGICHE

Art. 32 – Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate

1. Si tratta di un vasto ambito territoriale compreso nella delimitazione del "Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate", istituito con L.R. 16.09.1983, n. 76, riprodotta nelle tavole del P.G.T.

2. Le aree ricomprese nel Parco sono assoggettate alla disciplina dettata dal Piano Territoriale del Parco, nella versione vigente, come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/427 del 7.7.2000. Il PGT ne recepisce integralmente le disposizioni e rinvia ai suoi contenuti per ogni tipo di intervento nell'ambito considerato. Eventuali modifiche del Piano Territoriale del Parco saranno, di diritto, applicabili all'ambito territoriale da esso disciplinato, con prevalenza sulle norme del Piano delle Regole relative agli stessi immobili.

3. Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesistica gli interventi disciplinati dal D.P.R. 31/2017 allegato A punto a.19: *(a.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; ...)*

Tali tipologie di intervento sono configurabili quali attività edilizia libera.

L'applicazione della norma comporta l'inoltro al Parco (e per conoscenza al Comune) di una semplice comunicazione preventiva sottoscritta dal proprietario o possessore di un diritto reale sul bene, nella quale lo stesso dovrà dichiarare che:

- la struttura verrà realizzata in area non boscata;
- il manufatto rispetterà le indicazioni dell'allegato A punto a.19

EMENDAMENTO 6

Piano delle Regole art. 40 – Manufatti di arredo. Aggiungere al comma 7: La pergo-tenda con doghe orientabili non deve verificare la superficie coperta

Art. 40 – Manufatti di arredo

1. Nelle aree scoperte di pertinenza dei fabbricati ad esclusione del fronte strada, potranno essere realizzati corpi accessori a ridosso delle pareti perimetrali degli edifici o anche discosti da esse o a confine, con la finalità di utilizzazione di legnaie, arredi da giardino o attrezzature da giardino.
2. Se gli accessori sono visibili dalla strada andranno fatte idonee mascherature a verde.
3. I manufatti potranno essere realizzati esclusivamente in legno. La superficie coperta massima non può essere superiore a mq. 10. Tali strutture non concorreranno alla determinazione delle superfici (SC) (RP) e dei volumi computabili ai fini della edificabilità e del contributo di costruzione.
4. L'altezza massima dovrà essere di metri 2,50 al colmo, in ogni caso dovrà essere rispetto quanto previsto dal codice civile.
- 5 non possono essere trasformate per altre utilizzazioni e destinazioni (ad esempio autorimesse, ecc.), dovendo essere eliminate ove venga meno la finalità per la quale sono state realizzate.
6. Le modalità di presentazione rientrano tra quelle dell'edilizia libera.
7. Nel rispetto della normativa vigente sono posizionabili solo su fronti degli edifici non prospicienti strade e luoghi pubblici pergole e pergotende. La superficie massima realizzabile dovrà essere di mq 12.00. **In particolare, l'installazione di pergotende con doghe orientabili, non necessita di verifica della S.C. (superficie coperta).**

EMENDAMENTO 7

Rettifica refuso 50 m. modificare e inserire nel Piano delle Regole zone agricole. La distanza di edifici di nuova costruzione destinati alla permanenza del bestiame non deve mai essere inferiore a 150 metri dalle zone omogenee più vicine aventi destinazione diversa da quella agricola, secondo l'azzoneamento del P.G.T. Tale distanza potrà essere ridotta del 50%, qualora siano adottate soluzioni oggettivamente atte a migliorare la situazione igienico sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante, ai sensi del Decreto Direttore Generale del 29/12/2005 n° 20109 "criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale". E' tuttavia consentito l'ampliamento in contiguità di fabbricati esistenti alla data di approvazione del P.G.T., destinati alla attività zootecnica, posti a distanza inferiore a quella sopra indicata, a condizione che l'ampliamento non riduca la distanza esistente.

In Scheda AREE AGRICOLE

DISTANZE	DC = 10,00 m DF = 10,00 m (20,00 m per i nuovi edifici e le aree scoperte destinate alla permanenza del bestiame (stalle, pollai, ecc.) DS = 10,00 m, salvo valori maggiori stabiliti dalle tavole di P.G.T. o dalle norme del codice della strada La distanza di edifici di nuova costruzione destinati alla permanenza del bestiame non deve mai essere inferiore a 50 metri dagli ambiti omogenei più vicini aventi destinazione diversa da quella agricola, secondo il P.G.T. È tuttavia consentito l'ampliamento in contiguità di fabbricati esistenti alla data di adozione del P.G.T., destinati alla attività zootecnica, posti a distanza inferiore a quella sopra indicata, a condizione che l'ampliamento non riduca la distanza esistente.
-----------------	--

DISTANZE	DC = 10,00 m DF = 10,00 m (20,00 m per i nuovi edifici e le aree scoperte destinate alla permanenza del bestiame (stalle, pollai, ecc.) DS = 10,00 m, salvo valori maggiori stabiliti dalle tavole di P.G.T. o dalle norme del codice della strada La distanza di edifici di nuova costruzione destinati alla permanenza del bestiame non deve mai essere inferiore a 150 metri dagli ambiti omogenei più vicini aventi destinazione diversa da quella agricola, secondo il P.G.T. Tale distanza potrà essere ridotta del 50%, qualora siano adottate soluzioni oggettivamente atte a migliorare la situazione igienico sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante, ai sensi del Decreto Direttore Generale del 29/12/2005 n° 20109 "criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale". È tuttavia consentito l'ampliamento in contiguità di fabbricati esistenti alla data di approvazione del P.G.T., destinati alla attività zootecnica, posti a distanza inferiore a quella sopra indicata, a condizione che l'ampliamento non riduca la distanza esistente.
-----------------	--

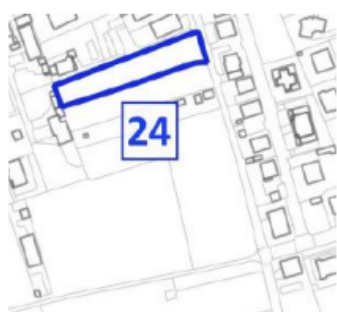
EMENDAMENTO 8

Integrazione tavola PR2 con vincoli stradali riportati lungo le Strade Provinciali all'interno dei Centri abitati e Integrazione Tav. PR2 con vincoli elettrodotti.

EMENDAMENTO 9

MODIFICA D'UFFICIO PARAMETRI PL VIA DE GASPERI SCHEDA N. 24 DELLE NTA

24 | MARTEGANI M. GRAZIA E GABRIELLA - VIA DE GASPERI



DATI IDENTIFICATIVI	
LOCALIZZAZIONE	Via De Gasperi
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.728 mq
STATO DI FATTO	Piano Attuativo residenziale
SCENARIO DI INTERVENTO	
VOCAZIONE FUNZIONALE	Residenziale
DESTINAZIONI D'USO NON AMMISSIBILI	Tutte, esclusa residenziale
STRUMENTO ATTUATIVO	Piano Attuativo
DATI DI PROGETTO	
OPERE DI URBANIZZAZIONE	---
NOTE	
Convenzione 30/06/2009 Rep. N. 108, D.ssa C. Pinto Validità fino al 04/10/2023	

PDR:

Da scheda Mq 1.728, da convenzione mq 1.939,77

- che il Piano di Lottizzazione in progetto prevede i seguenti valori urbanistici:

1) Superficie reale complessiva di P.L. mq. 1.939,77

2) Superficie aree in cessione:

- Superficie aree in cessione esterne al PL

di cui al Mapp. 5693 del Fg. 9 mq. 1.480,00

- Arretramenti stradali mq. 81,04

- Per un totale di mq. 1.561,04

3) Superficie area ai fini edificabili mq. 1.939,77 da cui consegue che

la volumetria complessiva ammessa è pari a mc. 2.909,66 (mq. 1.939,77 x 1,5 mc/mq.)

- che la volumetria prevista in P.L. è di mc. 2.908,98.

EMENDAMENTO 10

MODIFICA D'UFFICIO PII VIA FOSCOLO – MARONE: RIPERIMETRAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO N. 13 COMPRENDENDO GLI STANDARD GIÀ CEDUTI E DA CEDERE E MODIFICA IN CARTOGRAFIA E NELLA SCHEDA N. 13

13 Ex Mayer – Via Foscolo - Palestrina	
	DATI IDENTIFICATIVI
	LOCALIZZAZIONE Via Foscolo, Palestrina
	SUPERFICIE TERRITORIALE 23.091 mq
	STATO DI FATTO Piano da riconvenzionare
	SCENARIO DI INTERVENTO
	VOCAZIONE FUNZIONALE Residenziale
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMISSIBILI Attività artigianali e produttive; attività agricole e medie strutture e grandi strutture di vendita.
	STRUMENTO ATTUATIVO Programma Integrato di Intervento
DATI DI PROGETTO	
OPERE DI URBANIZZAZIONE ***	
NOTE	
Convenzione 19/12/2005 Rep. N. 8659, Racc. N. 5618 Notaio Bogai	

13 | Ex Mayer – Via Foscolo - Palestrina



EMENDAMENTO 11

MODIFICA D'UFFICIO PII CENTRO SERVIZI: CAMBIO DESTINAZIONE IN SCHEDA 19 INSERENDO DESTINAZIONE ANCHE PRODUTTIVA – DEPOSITI/MAGAZZINI COME AMBITO PRODUTTIVO

19 | CENTRO SERVIZI - VIA MONTE SAN MICHELE



DATI IDENTIFICATIVI	
LOCALIZZAZIONE	Via Monte San Michele
SUPERFICIE TERRITORIALE	12.468 mq
STATO DI FATTO	da riconvenzionare
SCENARIO DI INTERVENTO	
VOCAZIONE FUNZIONALE	Commerciale
DESTINAZIONI D'USO NON AMMISSIBILI	Tutte, esclusa commerciale
STRUMENTO ATTUATIVO	Programma Integrato di Intervento
DATI DI PROGETTO	
OPERE DI URBANIZZAZIONE	---
NOTE	
Convenzione 19/06/2008 Rep. N. 95039, Racc. N. 2698 Notaio Neglia	

19 | CENTRO SERVIZI - VIA MONTE SAN MICHELE



DATI IDENTIFICATIVI	
LOCALIZZAZIONE	Via Monte San Michele
SUPERFICIE TERRITORIALE	12.468 mq
STATO DI FATTO	da riconvenzionare
SCENARIO DI INTERVENTO	
VOCAZIONE FUNZIONALE	Commerciale - Direzionale - Produttivo - Deposito
DESTINAZIONI D'USO NON AMMISSIBILI	Tutte, esclusa commerciale, direzionale, produttivo, deposito
STRUMENTO ATTUATIVO	Programma Integrato di Intervento
DATI DI PROGETTO	
OPERE DI URBANIZZAZIONE	---
NOTE	
Convenzione 19/06/2008 Rep. N. 95039, Racc. N. 2698 Notaio Neglia	

EMENDAMENTO 12

Centro culturale islamico di via D. Chiesa non segnato nel piano delle regole tav. PR3 e PR3.7



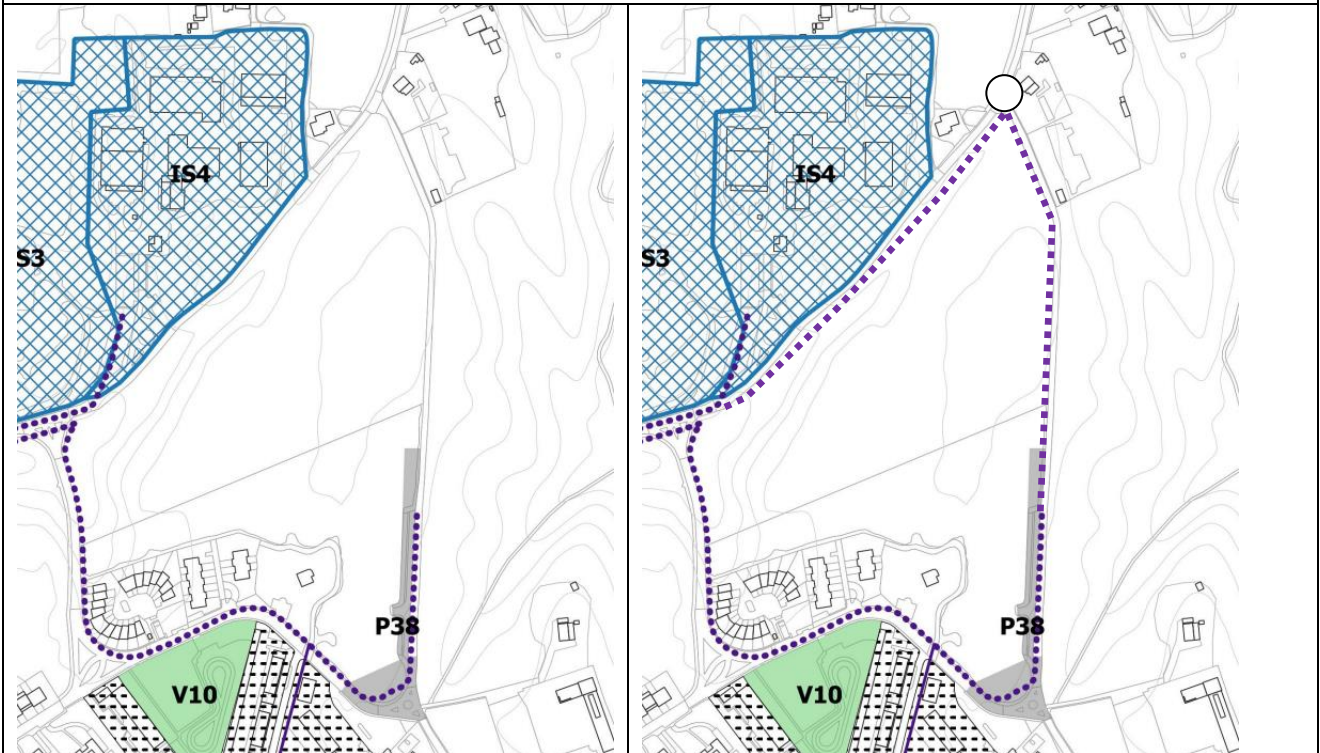
EMENDAMENTO 13

Errore cartografico tav. PR3.8 via Fiume, strada privata di fianco a standard Parcheggio: passo carraio da retinare in zona edificabile ambito di completamento 4



EMENDAMENTO 14

Inserire Rotatoria via Mayer via per Castelnuovo/via Costa del Re previsione piste ciclo-pedonali
Inserire Pista ciclabile via Mayer via Costa del Re in previsione



EMENDAMENTO 15

RIPORTARE IL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE EDIFICABILE PER MERO ERRORE MESSO PARCHI E VILLE IN AMBITO DI COMPLETAMENTO 4



EMENDAMENTO 16

Aggiornamento della scheda AT02 via Campi Lunghi in base agli indici urbanistici del PGT vigente ricalcolando la volumetria massima insediabile come segue:

mq 2.440,00 – Ambito di completamento 1

I.U.F. 0,25 mq/mq

mq. $2.440 \times 0,25 = 610$ mq x h. 3,20 = mc 1.952 arrotondato a mc 1.950 per 13 ab. Teorici

DATI DI PROGETTO	Superficie territoriale (mq)	2.400
QUANTITÀ E SUPERFICI DA VERIFICARE	Volume massimo insediabile (mc)	950
	Abitanti teorici (150 mc/ab)	6 ab.
	Rapporto di copertura max	50%
	H max (m)	8,50
	Rapporto di permeabilità minimo	50%

Inserire indici come da scheda AT02 vigente:

mq 2.440,00 – zona omogenea B1

I.u.f. 0,25 mq/mq

mq $2.440 \times 0,25 = 610$ mq x h. 3,20 = mc 1.952 arrotondato a mc 1.950 per 13 ab. teorici

EMENDAMENTO 17

Inserire nel PDR (art. 41) installazione di impianti fotovoltaici con indicazione del D.L. 01/03/2022 n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia e il rilancio delle politiche industriali” pubblicato su GURI N. 50 del 01/03/2022, individuati come interventi di manutenzione ordinaria attività edilizia libera.

Art. 40 – Manufatti di arredo

1. Nelle aree scoperte di pertinenza dei fabbricati ad esclusione del fronte strada , potranno essere realizzati corpi accessori a ridosso delle pareti perimetrali degli edifici o anche discosti da esse o a confine, con la finalità di utilizzazione di legnaie, arredi da giardino o attrezzature da giardino.
2. Se gli accessori sono visibili dalla strada andranno fatte idonee mascherature a verde.
3. I manufatti potranno essere realizzati esclusivamente in legno. La superficie coperta massima non può essere superiore a mq. 10. Tali strutture non concorreranno alla determinazione delle superfici (SC) (RP) e dei volumi computabili ai fini della edificabilità e del contributo di costruzione.
4. L’altezza massima dovrà essere di metri 2,50 al colmo, in ogni caso dovrà essere rispetto quanto previsto dal codice civile.
- 5 non possono essere trasformate per altre utilizzazioni e destinazioni (ad esempio autorimesse, ecc.), dovendo essere eliminate ove venga meno la finalità per la quale sono state realizzate.
6. Le modalità di presentazione rientrano tra quelle dell’edilizia libera.
7. Nel rispetto della normativa vigente sono posizionabili solo su fronti degli edifici non prospicienti strade e luoghi pubblici pergole e pergotende. La superficie massima realizzabile dovrà essere di mq 12.00.

Art. 41 - installazione di impianti fotovoltaici

L’installazione di impianti fotovoltaici è normata dal D.L. 01/03/2022 n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia e il rilancio delle politiche industriali” pubblicato su GURI n. 50 del 01/03/2022, ed è individuata come interventi di manutenzione ordinaria attività edilizia libera.

EMENDAMENTO 18

Modifica Art. 40 comma 3 del PDR. Viene ampliata da 10 mq. a 16 mq. la superficie massima dei manufatti di arredo per garantirne una migliore fruibilità.

Art. 40 – Manufatti di arredo

1. Nelle aree scoperte di pertinenza dei fabbricati ad esclusione del fronte strada, potranno essere realizzati corpi accessori a ridosso delle pareti perimetrali degli edifici o anche discosti da esse o a confine, con la finalità di utilizzazione di legnaie, arredi da giardino o attrezzature da giardino.
2. Se gli accessori sono visibili dalla strada andranno fatte idonee mascherature a verde.
3. I manufatti potranno essere realizzati esclusivamente in legno. La superficie coperta massima non può essere superiore a ~~mq. 10.~~ **Mq 16.** Tali strutture non concorreranno alla determinazione delle superfici (SC) (RP) e dei volumi computabili ai fini della edificabilità e del contributo di costruzione.

EMENDAMENTO 19

Modifica Art. 6.3 del PDR. L'altezza massima netta interna degli edifici accessori viene elevata da m. 2,40 a m. 2,50 per uniformare la norma con le altre disposizioni già presenti nel PDR.

6.3 - Superficie lorda di pavimento (SLP).

...(omissis)...

Sono considerate destinazioni accessorie alla residenza quelle relative ad autorimesse, cantine, locali contatori, lavanderie, dispense, locali raccolta rifiuti, vani scala e locali ascensori.

- i locali che presentano un'altezza netta interna non superiore a **metri 2,50** (è consentita un'altezza maggiore per i solo locali tecnici richiesti da norme ai fini della sicurezza VVF)

EMENDAMENTO 20

Modifica Art. 6.18 del PDR. L'altezza massima netta interna degli edifici accessori viene elevata da m. 2,40 a m. 2,50 per uniformare la norma con le altre disposizioni già presenti nel PDR.

6.18- Volume ai fini edificabili computabili sulle superfici di calpesto.

Per gli edifici destinati alla residenza per le nuove costruzioni e negli edifici esistenti, si calcola moltiplicando la superficie utile di pavimento delle parti abitabili dei singoli piani per l'altezza di interpiano di metri 3,00 virtuale. Qualora l'altezza effettiva di interpiano sia superiore a metri 4,00 ai fini della determinazione del volume verrà considerata l'altezza effettiva.

Saranno altresì computate ai fini volumetrici:

- le parti di edificio poste al piano terra o seminterrato e destinate ad accessori nel caso in cui l'altezza netta interna sia superiore a **metri 2,50**;

...

EMENDAMENTO 21

MODIFICA SCHEDA AREE AGRICOLE del PDR del PGT: IN MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Vengono meglio specificate le modalità di attuazione degli interventi in area agricole con riferimento alla normativa regionale

SCHEDA AREE AGRICOLE PDR del PGT: IN MODALITÀ DI ATTUAZIONE

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il piano si attua per semplice intervento diretto, disponendo di una superficie aziendale minima di mq 15.000, ancorché articolata in più porzioni tra loro separate, con la condizione che la porzione sulla quale eseguire interventi edificatori sia di superficie non inferiore a mq 5.000

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per gli interventi inerenti alle opere relative alla conduzione del fondo si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. N. 12/2005 Titolo III artt. 59 e seguenti.

Per quanto riguarda l'abitazione dell'imprenditore agricolo per effettuare l'intervento occorre che l'azienda disponga di una superficie aziendale minima di mq 15.000, ancorché articolata in più porzioni tra loro separate, con la condizione che la porzione sulla quale eseguire interventi edificatori sia di superficie non inferiore a mq 5.000

EMENDAMENTO 22

MODIFICA PDR SCHEDA AMBITI DI COMPLETAMENTO - INTERVENTI AMMESSI
Viene data la possibilità anche alle villette a schiera di avere un incremento una tantum di 50 mq. di S.U. per ogni unità immobiliare purché sia prevista una riduzione di due classi energetiche rispetto all'esistente.

SCHEDA AMBITI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI AMMESSI

Incremento una-tantum - Per gli edifici esistenti che abbiano saturato ogni potenzialità edificatoria delle aree di pertinenza urbanistica, alla luce della documentazione di proprietà e dei pregressi titoli abilitativi, è ammessa, *una-tantum*, la possibilità di un incremento di SU nella misura di mq 50,00 ad unità immobiliare al fine di migliorare la condizione abitativa delle unità immobiliari residenziali.

Rientrano in tale condizione anche gli edifici che abbiano una potenzialità edificatoria residua inferiore a mq 50,00 di SU. In tal caso, tuttavia, l'uso del beneficio *una-tantum* non può essere aggiuntivo all'indice residuo, ma lo comprende e lo esaurisce.

Tali interventi di ampliamento sono ammessi unicamente a favore di edifici abitativi mono o bifamiliari, con la condizione che dall'intervento medesimo non possa e non debba derivare un incremento delle unità immobiliari, bensì unicamente il miglioramento delle condizioni abitative di quelle già esistenti.

Nelle villette a schiera è ammesso l'incremento una tantum di 50 mq a condizione che sia previsto un aumento di due classi energetiche dell'unità immobiliare esistente.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Carmelo Crivello

Il sottoscritto Russo Giovanni in qualità di
consigliere Comunale del gruppo consiliare
Lega Salvini Premier presente e mandando per
inviare nell'elaborato del Piano delle Regole
"Sistemi dei Uccelli, Piani boscati mappati
1502/2818 di via Boccaccio visto l'attestato
mancato dalla Regione Lombardia che è
regolato dal regolamento effettuato in data
01/04/2022, ha accertato il perimetro del
bosco definito del P.I.F. della Provincia di
Verona.

Trasmissione 29/04/2022

